



TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE IV CIVILE

Il Presidente di Sezione dott. Michele Guernelli, di concerto con la Direttrice di Cancelleria della Esecuzioni; circolarizzata la presente ai G.E. senza osservazioni; sentiti la Dirigente UNEP e i rappresentanti del COA, rileva quanto segue.

Con nota DAG. 24.3.2025 60633U, il Dipartimento per gli Affari Di Giustizia ha fornito agli Uffici Giudiziari nuove disposizioni sull'omissione del contributo unificato, ex art. 14 comma 3 del D.P.R. n. 115/2002; in particolare, nel richiamare la nota prot. DAG 265462.U del 30.12.2024 la Direzione Generale ribadisce che l'art. 14 comma 3.1 del DPR 115/2002 si applica “... *a tutti i giudizi civili, in ogni grado di giudizio, compreso il reclamo e la fase cautelare, non operando la norma distinzioni di sorta; si applica, dunque, anche alle procedure esecutive...*”.

Nelle procedure esecutive deve intendersi superata, in ragione del diverso quadro normativo, ogni diversa e precedente indicazione operativa fornita agli Uffici con la circolare n. prot. DAG 36550.U del 31.3.2015, nella parte in cui precisava che “... *nelle procedure esecutive, il contributo unificato deve essere versato al momento del deposito dell'istanza di assegnazione e di vendita da parte del creditore procedente...*”.

Il pagamento del contributo unificato dovrà essere, pertanto, assolto dal creditore pignorante al momento dell'iscrizione al ruolo della procedura esecutiva, pena la mancata iscrizione ai sensi del novellato art. 14 comma 3.1 del DPR 115/2002, indipendentemente dal momento in cui farà istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati.

Tale disposizione deve intendersi estesa a tutte le procedure esecutive, introdotte ai sensi degli artt. 518 comma 6 C.p.c. (*pignoramento mobiliare*), 521 bis C.p.c. (*pignoramento autoveicoli*), 543 C.p.c. (*pignoramento presso terzi*), 557 comma 2 Cpc (*pignoramento immobiliare*), 605 e segg. Cpc (*esecuzione per consegna o rilascio*), 612 C.p.c. (*esecuzione obblighi di fare*), 677 e 678 C.p.c. (*esecuzione sequestro giudiziario e conservativo su beni*).

L'atto principale ai fini dell'iscrizione al ruolo è il verbale di pignoramento, non più la nota di iscrizione a ruolo, soppressa con il correttivo “Cartabia” (D. Lgs. n. 164 del 31.10.2024).

Ai sensi dell'art. 159 ter disp. att. c.p.c. (*iscrizione al ruolo del processo esecutivo per espropriazione a cura di soggetto diverso dal creditore*), colui che, prima dell'iscrizione a ruolo da parte del creditore, deposita un atto od un'istanza al G.E., iscrive la causa al ruolo depositando una copia dell'atto di pignoramento; l'onere del pagamento del contributo unificato ricadrà sulla parte che per prima iscrive il procedimento a ruolo, pena la mancata iscrizione per omissione del versamento del contributo minimo previsto all'art. 13 comma 1 lettera a) DPR 115/2002; a titolo esemplificativo, sarà onerato il debitore esecutato ogni qualvolta intenda depositare istanza per conversione del pignoramento, ovvero ricorso in opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c., dovendosi quindi intendere superate le diverse istruzioni diramate con precedenti circolari.

Per le restanti ipotesi di pignoramento regolate all'art. 159 ter disp. att. c.p.c., cioè quando l'istanza proviene dall'Ufficiale Giudiziario, anche nel caso di cui all'art. 520 c.p.c. (pignoramento avente ad oggetto somme di denaro, titoli di credito ed oggetti preziosi), *ex lege* all'iscrizione a ruolo provvede d'ufficio la cancelleria.

Poiché tuttavia neppure in tal caso può prescindere dal pagamento del contributo unificato, il difensore del creditore pignorante dovrà provvedere al pagamento e consegnare all'Ufficio UNEP la ricevuta telematica, per gli importi dovuti in misura fissa, cioè € 43,00 ovvero 139,00 oltre ad € 27,00 per diritti

forfettizzati (tenuto conto dello scaglione del credito per cui si procede *in executivis*), al momento del ritiro dell'originale del verbale di pignoramento positivo e dei titoli allegati.

L'Ufficio UNEP, in esito a ciò, consegnerà alla cancelleria il verbale di deposito delle somme o dei valori ai fini della custodia, con copia del verbale di pignoramento e della ricevuta telematica fornita dal difensore del creditore procedente.

La Cancelleria provvederà all'iscrizione d'ufficio e alla contestuale comunicazione al difensore del creditore del numero di ruolo della procedura, affinché questi nei termini di cui agli artt. 518, 521 bis e 543 c.p.c., provveda, a pena di inefficacia del pignoramento, al deposito delle copie conformi degli atti previsti dalle predette disposizioni.

Si comunichi all'UNEP di Bologna ed all'Ordine degli Avvocati di Bologna, con preghiera di diffusione a tutti gli iscritti.

Si trasmetta altresì al Presidente del Tribunale per opportuna conoscenza.

Bologna, 10 aprile 2025

Il Presidente della IV Sezione Civile
Dott. Michele Guernelli